



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 28

in data: 27.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'MALVICINI-BOZZINI' CON SEDE IN ZIANO PIACENTINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.

L'anno **duemilatredici** addi **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - ARLENGHI GRAZIANO	Presente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - GAZZOLA CORINNE	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - FRANCHINI dott. ENRICO	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - BERGONZI MARIA TERESA	Presente
5 - CIVARDI MARINELLA	Presente	12 - FERRI GUIDO	Presente
6 - BRAGA ALESSANDRO	Presente	13 - SILVA SABRINA	Presente
7 - FERRARI MARIA LUISA	Assente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Arlenghi dichiara di non partecipare al voto sugli argomenti n. 7 e 8 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in quanto facendo parte del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell'Infanzia Paritaria Malvicini Bozzini, non ritiene opportuno partecipare al voto.

Illustra l'Assessore Fornasier.

PREMESSO che:

- La L.R. 26/2001, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo;
- La L.R. 26/01 riconosce quale obiettivo prioritario che Regione ed Enti Locali devono porre a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli enti Locali, degli Enti di formazione professionale dell'associazionismo e delle parti sociali;
- La Legge 10/03/2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- La Legge 28/03/2003, n.53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- Il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
- L'A.N.C.I. e la F.I.S.M. hanno stipulato protocolli d'intesa nei quali sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali. In particolare sono state richiamate:
 - Le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (Legge 28/03/2003, n. 53), le norme sulla parità scolastica (Legge 10/03/2000, n. 62);

- Il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- La straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni di genitori e da altre istituzioni morali;
- La funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- I principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Malvicini-Bozzini" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000, prot. n. 488/770 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali e le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.

Tutto ciò premesso;

CONSIDERATO che

- le leggi succitate, secondo il loro ambito di applicazione, tutte favoriscono la promozione e qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- la condizione primaria per attivare convenzioni tra gli Enti Locali e le scuole d'infanzia gestite da Enti Privati, senza fine di lucro, è che tali scuole siano autorizzate al funzionamento dalla competente Autorità scolastica;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 26 del 24/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione convenzione tra il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola Materna Paritaria “Malvicini Bozzini” con sede in Ziano Piacentino per la gestione dei servizi per l’infanzia”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 20 del 05/09/2007, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione nuova convenzione tra il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola Materna Paritaria “Malvicini Bozzini” con sede in Ziano Piacentino per la gestione dei servizi per l’infanzia”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 del 30/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione nuova convenzione tra il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola Materna Paritaria “Malvicini Bozzini” con sede in Ziano Piacentino per la gestione dei servizi per l’infanzia”;

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 14 della convenzione, la sua validità scadrà in data 30/06/2013;

RITENUTO di quantificare in €. 18.500,00 il contributo da erogare alla Scuola dell’Infanzia Paritaria per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016;

PRESO ATTO che il Comune di Ziano Piacentino ha intenzione di favorire interventi volti a sostenere il miglioramento e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, riconoscendo il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell’educazione integrale del bambino;

DATO ATTO che la Scuola dell’infanzia paritaria svolge una funzione sussidiaria, in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti l’Ente Locale avrebbe dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune ha il dovere di promuovere iniziative e misure, nel contesto anche di politiche rivolte al sostegno delle giovani famiglie, finalizzate al duplice obiettivo di promuovere e sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario regionale;

CONSIDERATO, altresì, che la scuola dell’infanzia paritaria “Malvicini Bozzini” è l’unica attiva nel Comune di Ziano Piacentino, e pertanto la sua

presenza si rende necessaria, al fine di assicurare lo svolgimento di quei servizi culturali per l'infanzia che concorrono all'obiettivo di garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine in età prescolare ad usufruire di adeguate opportunità formative ed educative, in considerazione del fatto che sul nostro territorio comunale non esistono scuole materne statali;

RITENUTO, pertanto, nell'ottica di garantire un servizio adeguato e qualificato, addivenire all'approvazione di una convenzione che disciplini i rapporti reciproci tra il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Malvicini Bozzini" di Ziano Piacentino;

VISTO lo schema di convenzione che regola i rapporti fra questa Amministrazione e la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Malvicini-Bozzini" allegato al presente atto che farne parte integrante e sostanziale e composto di n. 15 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTI gli allegati pareri, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000;

Esperita la votazione con il seguente risultato:

presenti: 11
votanti: 11
favorevoli: 11
contrari: 0
astenuiti: 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di convenzione per la gestione dei servizi educativi per l'infanzia composto da n. 15 articoli da stipularsi tra il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Malvicini Bozzini" di Ziano Piacentino, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI QUANTIFICARE l'impegno finanziario per l'Ente in 18.500 euro per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, che troverà imputazione nei relativi bilanci;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore l'adozione degli atti conseguenti di gestione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza a provvedere,

Visto l'art. 134, comma 4° del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

con separata votazione riportante il seguente risultato

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 11

contrari: 0

astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MALVICINI BOZZINI" DI ZIANO PIACENTINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.Lgs. 267/2000

L'anno 2013 addì _____ del mese di _____ in Ziano Piacentino presso la Sede Municipale,

L'Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino (del seguito E.L. in quanto Ente Locale) P.IVA/C.F. 00216920330 rappresentata dalla Sig.ra PATRIZIA GATTI, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Ziano Piacentino,

e

la Scuola dell'Infanzia Paritaria Malvicini Bozzini, di Ziano Piacentino, rappresentata dal Presidente signor FERRUCCIO BRAGHIERI, in qualità di legale rappresentante della stessa;

Richiamata la Legge 10/03/2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 28/03/2003, n.53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

PREMESSO

Che la L.R. n. 26 dell'8 agosto 2001 al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo;

Che la L.R. 26/01 riconosce quale obiettivo prioritario che Regione ed Enti Locali devono porre a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti Locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali;

Che l'A.N.C.I. e la F.I.S.M. hanno stipulato protocolli d'intesa nei quali sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano

la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali. In particolare sono state richiamate:

- Le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (Legge 28/03/2003, n. 53), le norme sulla parità scolastica (Legge 10/03/2000, n. 62);
- Il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- La straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni di genitori e da altre istituzioni morali;
- La funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- I principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia "Malvicini-Bozzini" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000, prot. n. 488/770 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, pertanto le famiglie sono tenute ad accettare il Progetto Educativo della Scuola;

RITENUTO fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale ed in una logica di confronto tra opzioni culturali e ideali diversi, il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti nel territorio (statali, comunali e private, laiche e cattoliche) che, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti, insieme concorrono all'obiettivo di generalizzazione del servizio, in modo

da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, a godere di pari opportunità formative ed educative e una risposta qualificata alle molteplici e differenti esigenze delle famiglie;

RILEVATO altresì che la presenza di istituzioni educative paritarie, nonché il loro forte radicamento nelle comunità sociali in cui operano, costituisce un patrimonio di grande valore, e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della società nel suo complesso dal punto di vista sociale, culturale, dell'economia e produttività degli interventi:

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l'infanzia svolti dalla locale Scuola dell'Infanzia paritaria Malvicini-Bozzini, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico.

La presente convenzione ha per oggetto la gestione dei servizi per l'infanzia, limitatamente all'accoglienza nella scuola dell'infanzia paritaria "Malvicini Bozzini" di Ziano Piacentino. In particolare la scuola si impegna ad accogliere tutti i bambini, entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o con deficit, nel quadro delle intese e degli impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la scuola, il Comune e l'A.U.S.L., e in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 104/92 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". La vigilanza igienico-sanitaria sarà assicurata da servizi dell'azienda U.S.L. competente.

La Scuola dell'infanzia si impegna a:

- svolgere l'attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore;
- dichiarare che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, all'accessibilità e all'adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi;
- dichiarare altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la formazione e l'aggiornamento permanente;

- avvalersi di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti;
- favorire e assicurare la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente;
- costituire gli organismi collegiali di partecipazione;
- pubblicizzare il proprio bilancio annuale ed i principali atti di gestione della scuola, in funzione del principio di trasparenza;
- garantire una riserva di posti nella misura minima del 90% di quelli disponibili a favore di bambini residenti nel territorio del Comune di Ziano Piacentino;
- garantire un idoneo servizio di refezione scolastica per i bambini che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme vigenti esistenti in materia;
- garantire la piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socio culturale e realizzare interventi di educazione alla salute;
- garantire che le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La scuola accoglie i bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, pertanto le famiglie sono tenute ad accettare il Progetto Educativo.

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore, dando priorità ai bambini residenti nel Comune.

La scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali, secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative.

Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore.

La scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.

Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d'intesa con la famiglia e con il Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio sanitaria.

L'onere dei suddetti servizi fa carico, secondo la normativa vigente, alle Amministrazioni competenti o sulla base di specifici accordi.

La Scuola è tenuta a segnalare, ai competenti servizi comunali, le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica ("casi sociali").

Il Comune è tenuto, con le modalità previste dal proprio ordinamento, ad assumere i "casi sociali" con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico collaborando con la Scuola nell'individuazione delle strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E DELLE ISTITUZIONI

La Scuola dell'Infanzia si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali.

ART. 4 – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

La Scuola dell'Infanzia si impegna a valutare l'opportunità nel rispetto del principio dell'equità del trattamento, di individuare e applicare quote di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio, secondo il regolamento approvato dal Consiglio dell'Istituto .

Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.

ART. 5 – ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Scuola dell'Infanzia si impegna a realizzare gli orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, mantenendo la propria autonomia pedagogica-didattica, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. La Scuola dell'Infanzia si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni. La Scuola dell'Infanzia concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente Locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

ART. 6 – ADEGUATEZZA STRUTTURALE

La Scuola dell'Infanzia garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità dei locali. L'idoneità strutturale sarà certificata e verificata periodicamente dall'A.U.S.L. competente. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti la scuola materna dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 7 – QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale insegnante, operante nella scuola, dovrà essere provvisto di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento richiesto dalla normativa vigente.

Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto di titolo di studio corrispondente alla funzione svolta, di polizza assicurativa, stipulata dalla Scuola dell'Infanzia per la responsabilità civile verso terzi e degli eventuali requisiti sanitari. Al personale assunto e dipendente della scuola materna verrà applicato il contratto nazionale di categoria.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

E' fatto obbligo alla scuola materna di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini.

ART. 9 – FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

La scuola materna assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A quest'ultimo devono essere destinate almeno il 50% del tetto massimo di ore previste dal contratto; le ore di formazione devono essere espletate al di fuori dell'orario in cui sono presenti i bambini. Si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera. La Scuola dell'Infanzia si impegna infine a utilizzare una quota dei contributi comunali di cui al successivo art. 12, definita in accordo con l'Ente Locale e comunque in misura non inferiore al 5%, per l'attuazione di progetti migliorativi (integrazione di bambini con deficit, modifiche edilizie e nell'organizzazione degli spazi, dotazione organica, composizione numerica delle sezioni, ecc.).

Per realizzare la direzione tecnica e l'integrazione con Enti e Agenzie educative del territorio la scuola materna si avvale di proprie figure professionali qualificate con funzioni di coordinamento.

ART. 10 – SERVIZI PER L'ACCESSO

La scuola dell'infanzia assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste in materia, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'A.U.S.L.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire lo scuolabus e l'autista per il servizio di trasporto alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, secondo le modalità stabilite nella convenzione apposita.

ART. 11 – INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La scuola dell'infanzia, assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare all'Ente Locale, all'inizio di ogni anno scolastico, per il periodo di durata della convenzione la seguente documentazione:

- Documentazione sull'utilizzo dei finanziamenti erogati dall'ente Locale e in particolare sulle quote finalizzate ai progetti di qualificazione di cui al successivo articolo 12;
- Necessarie informazioni in merito al quadro delle entrate e delle uscite;
- Elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti completo di tutte le generalità;
- Dichiarazione sul rispetto delle disposizioni inerenti la riserva di posti a favore dei bambini residenti.

ART. 12 – IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE

Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Scuola dell'Infanzia si impegna ad erogare alla Scuola un contributo finanziario finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie, secondo le modalità previste dal successivo art. 13.

L'Ente Locale si impegna a sostenere finanziariamente la Scuola dell'Infanzia, nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi, stanziando nel proprio bilancio un contributo annuale di euro 18.500,00, per la durata della convenzione, con oggetto "Convenzione tra il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola dell'Infanzia Paritaria Malvicini Bozzini di Ziano Piacentino per la gestione dei servizi educativi per l'infanzia".

Una quota percentuale di tali contributi è finalizzata alla realizzazione dei progetti migliorativi e di qualificazione del servizio offerto agli utenti, di cui al precedente art. 7. L'ente Locale sostiene i progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola, con particolare riferimento alla

formazione permanente di personale, promuove inoltre, in sinergia con altri Enti/Istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuola statali e paritarie alla loro realizzazione.

L'Ente Locale promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti dalle altre scuole.

ART. 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuo, stabilito dall'art. 12, sarà corrisposto dall'Ente Locale alla Scuola dell'Infanzia suddividendo il saldo entro il 30 aprile e l'acconto entro il 30 settembre, secondo il seguente calendario:

❖ Settembre 2013: acconto anno scol. 2013/2014	euro 9.000,00
❖ Aprile 2014: saldo anno scol. 2013/2014	euro 9.500,00
❖ Settembre 2014: acconto anno scol. 2014/2015	euro 9.000,00
❖ Aprile 2015: saldo anno scol. 2014/2015	euro 9.500,00
❖ Settembre 2015: acconto anno scol. 2015/2016	euro 9.000,00
❖ Aprile 2016: saldo anno scol. 2015/2016	euro 9.500,00

Dal contributo sono esclusi gli interventi economici per l'integrazione scolastica dei disabili e per i "casi sociali" che verranno trattati con separati provvedimenti.

ART. 14 – MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE

L'ente Locale si riserva di effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle disposizioni della convenzione stessa con lo scopo di garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni, sollecitando forme di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private.

La Scuola è tenuta a presentare tempestivamente al Comune:

- a) Il bilancio di previsione riferito all'anno scolastico;
- b) Una scheda informativa contenente:
 - il calendario scolastico come stabilito dalle istituzioni competenti,
 - l'elenco dei bambini residenti e non residenti nel Comune e il numero delle sezioni,
 - il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche,
 - le modalità di erogazione della refezione scolastica
- c) il conto consuntivo

ART. 15 – VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per il triennio scolastico 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 a far tempo dall'esecutività della deliberazione di adozione. Il rinnovo, previa valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche è oggetto di nuova convenzione.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)

Il Presidente della Scuola dell'Infanzia Paritaria Malvicini Bozzini
(Braghieri Ferruccio)

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di C.C. N. 28 del 27/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MALVICINI-BOZZINI CON SEDE IN ZIANO PIACENTINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 12/06/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 12/06/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Gian Paolo Galli)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli	F.to dott. Giovanni De Feo
_____	_____

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
